Movimento Politico " VITA "
(associazione senza scopo di lucro)
Statuto

Titolo I - Principi generali

Il Movimento politico "VITA" è un movimento politico senza alcun fine di lucro che, attraverso azioni politiche, democratiche, giudiziarie, sociali intende valorizzare i principi costituzionali di libertà e giustizia, di tutelare ogni singolo individuo e le libertà dello stesso, creando attorno allo stesso una società solidale ed equa, rispettosa della natura.

Il Movimento politico "VITA" si propone di contrastare gli obblighi sanitari ai non consenzienti, i green pass o passaporti sanitari contrari alle Convenzioni dei Diritti Umani, i poteri emergenziali anticostituzionali attribuiti a ministri e presidenza del consiglio italiani, la soppressione delle libertà individuali, le discriminazioni, la deriva digitale nelle sue declinazioni della transazione tecnologica, la guerra e l'invio di armi a paesi belligeranti, a preservare il posto di lavoro ed una economia produttiva nazionale non sottoposta a vincoli internazionali anche finalizzata alla tutela e promozione di libere creazioni di reti sociali aventi finalità di solidarietà collettiva e di aiuto tra le persone anche aventi l'intenzione di dare vita ad un nuovo modello di società equa, democratica, solidale, naturalistica.

Art.2 - Simbolo

Il simbolo del Movimento politico "VITA" appartiene esclusivamente al Movimento politico "VITA" ed il detentore dello stesso è il Coordinatore Nazionale (detto anche Presidente). Il simbolo, allegato al presente statuto, è contrassegno elettorale per le elezioni nazionali, regionali, amministrative ed europee. Esso è rappresentato da " un cerchio azzurro scuro esterno ad un cerchio bianco con all'interno fondo azzurro scuro in cui è posizionata in orizzontale la scritta contenente le lettere V, seguita dalla I (i) rappresentata da un albero di colore bianco con radici bianche, tronco bianco raffigurante un profilo di donna, con le braccia slanciate verso l'alto a forma di rami sormontati da foglie di colore verde a sinistra , bianche al centro e rosse a destra, poi la lettera T seguita dalla lettera A, di colore bianco (VITA) (all.A). Per apportare modifiche al simbolo ed emblema elettorale oppure alla denominazione del partito serve il voto del Consiglio a maggioranza dei quattro quinti dei partecipanti la votazione, oppure l'approvazione dei tre quinti dei partecipanti al Congresso. Tutti i simboli del Movimento politico "VITA" , anche se utilizzati una sola volta, sono di proprietà esclusiva del Movimento politico "VITA"

e per esso del Coordinatore Nazionale (detto anche Presidente), il quale ne potrà autorizzare l'uso a suo insindacabile giudizio.

Art.3 - Sede

Il Movimento politico "VITA" ha la propria sede legale in Roma, alla Via del Collettore Secondario n. 35. Essa viene comunque stabilita dal Coordinatore Nazionale (detto anche Presidente) nella qualità di rappresentante legale, sempre nel limite dell'ambito del territorio nazionale.

Art.4 - Durata

La durata del Movimento politico "VITA" è illimitata. L'eventuale scioglimento del Movimento politico "VITA" può essere deliberato dal Congresso ordinario o straordinario con il voto favorevole dei quattro quinti dei partecipanti. Salvo diverse disposizioni di legge. In caso di scioglimento il patrimonio viene devoluto obbligatoriamente ad associazioni con finalità analoghe, consultato l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge n.662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo II - Iscrizione e garanzie

Art.5 - Iscrizione ed associati

Possono liberamente iscriversi tutti i maggiorenni cittadini italiani oppure di stato membro dell'Unione Europea e residenti in Italia o all'estero secondo le procedure del presente statuto ed eventuali modalità indicate dal Responsabile Adesioni e comunicate anche tramite il sito internet del Movimento politico "VITA" . Non possono essere iscritti anche soggetti iscritti ad altri partiti.

I soci si distinguono in "simpatizzanti" , "attivisti", "dirigenti" .

I soci simpatizzanti versano la quota annuale di adesione, non hanno obblighi o diritti se non quelli dell'osservanza del presente statuto, la loro iscrizione spontaneamente e personalmente", ha durata pari all'anno sociale ed è rinnovabile in qualsiasi momento.

I soci attivisti, previo pagamento della quota sociale annuale, partecipano e contribuiscono allo sviluppo del Movimento politico "VITA" acquisendo in via esclusiva il diritto di elettorato passivo ed attivo. La qualifica di attivista può essere richiesta da parte di coloro che hanno partecipato concretamente alle attività del Movimento dopo sei mesi dall'atto di prima iscrizione come socio simpatizzante . La domanda è inoltrata al Responsabile territoriale il quale, entro il limite di novanta giorni, l'accetta, la respinge o richiede un ulteriore periodo di verifica. In caso di respingimento è ammesso ricorso entro trenta giorni al Responsabile Adesioni, che decide entro sessanta giorni in via definitiva ed inappellabile.

La qualifica di attivista del Movimento politico "VITA"

, sin dall'atto di presentazione della domanda, è incompatibile con l'iscrizione ad associazioni, occulte o segrete, gruppi o associazioni che perseguano finalità in contrasto con l'azione del Movimento.
L'associato perde la qualifica di attivista o dirigente in caso di decesso, non rinnovo dell'iscrizione per mancato versamento della quota di adesione annuale da effettuarsi nel mese di gennaio di ogni anno, dimissioni proprie o per provvedimenti sanzionatori.
L'associato, oltre a partecipare direttamente alle attività del Movimento, è invitato a sostenere nel proprio ambito sociale le idee e le finalità del Movimento politico "VITA"

.

Art.6 Controllo e sanzioni

Il comportamento degli associati deve essere conforme a principi di onestà e correttezza e improntato sempre e comunque alla buona fede. Le deliberazioni degli organi del Movimento impegnano tutti gli attivisti, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, a operare nel rispetto delle scelte adottate; è sempre fatta salva la possibilità, in apposite assemblee o incontri interni, di continuare a sostenere le proprie posizioni nella massima libertà di espressione.
L'Associato che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello Statuto, venga meno ai principi ispiratori del Movimento può essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso, sono, nell'ordine:
a) richiamo scritto;
b) sospensione fino ad un massimo di sei mesi con sospensione da eventuali incarichi;
c) invito alle dimissioni dalle cariche istituzionali ricoperte su designazione del Movimento;
d) espulsione per gravi ragioni politiche e/o morali.
Per gravi ragioni si intendono fatti, comportamenti, atteggiamenti anche omissivi, dichiarazioni o quant'altro posto in atto volontariamente a danno dell'azione politica del Movimento politico "VITA" o in violazione di legge.
Tutti gli organi del Movimento sono preposti, per quanto di responsabilità, a verificare la corretta e consona partecipazione degli associati. In relazione ai provvedimenti disciplinari il richiamo e la sospensione sono di competenza del Responsabile territoriale nella cui sezione è iscritto l'attivista/dirigente , mentre l'invito alle dimissioni o l'espulsione, in quanto eventi straordinari, possono essere intrapresi esclusivamente dal Coordinatore Nazionale (detto anche Presidente), o dal Responsabile Amministrativo/tesoriere.
Il sottoposto al provvedimento sanzionatorio, entro trenta

giorni può presentare ricorso, che non sospende l'efficacia dei provvedimenti, al Responsabile Adesioni o in mancanza dello stesso dal Coordinatore Nazionale (detto anche Presidente). Quest'ultimo si pronuncia in via definitiva entro il limite di trenta giorni. Le sue decisioni in relazione ai punti c) e d) del presente articolo sono appellabili entro trenta giorni presso il Garante. Gli organi preposti ai ricorsi disciplinari decidono, nel rispetto dei tempi indicati e senza ulteriori formalità procedurali, fatto salvo eventuale contraddittorio.

Art.7 Il Garante

Il Garante è figura di massima tutela degli iscritti che, per sua imparzialità di funzione, non può ricoprire nessun altro ruolo od incarico interno al Movimento. Egli è designato dal Consiglio a maggioranza dei tre quinti dei votanti . Dura ordinariamente in carica cinque anni e comunque fino alla costituzione di un nuovo Consiglio a seguito delle elezioni del Coordinatore Nazionale e non è rieleggibile.

Compiti del Garante sono:

- interpretazione delle norme statutarie in ogni caso di controversia interna causa di ostacolo all'azione del Movimento,
- giudicare eventuali impugnazioni in relazione alle decisioni del Responsabile delle adesioni in merito ai punti c e d del'art.6 del presente Statuto. Il giudizio del Garante avviene entro trenta giorni ed è inappellabile se non davanti il Tribunale Ordinario
- Emettere pareri su richiesta degli organismi nazionali
- Può essere chiamato a mediare per qualsivoglia vertenza interna

Titolo III - Gli organi

Art.8 Il Congresso

Viene convocato in via ordinaria dal Coordinatore Nazionale (detto anche Presidente) almeno ogni cinque anni, ovvero in via straordinaria, quando necessario, dal Coordinatore stesso ovvero dal Consiglio a maggioranza dei tre quinti dei votanti. Il Coordinatore Nazionale predispone un regolamento congressuale finalizzato al corretto e buon funzionamento del Congresso, che deve essere ratificato dal Consiglio a maggioranza dei votanti.

La convocazione del Congresso avviene con almeno venti giorni di anticipo sulla data designata e deve indicare luogo, data, orario, ordine del giorno; può avvenire anche mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del Movimento oppure tramite lettera, posta elettronica, affissione presso sede del Movimento, inserzione stampa o diffusione radiotelevisiva. Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà

più uno degli aventi diritto e, in seconda istanza posticipata di almeno 24 ore, con qualsiasi numero di partecipanti.
Non sono previste né ammesse deleghe da parte degli aventi diritto al Congresso
Costituiscono il Congresso in via esaustiva e con diritto di parola e voto i seguenti soggetti:
i delegati territoriali di ciascuna Area Territoriale . Gli attivisti di ciascuna Area Territoriale eleggono, tramite votazione a maggioranza semplice certificata da verbale , in qualità di delegati, coloro che tra essi hanno proposto la propria candidatura e siano stati eletti dall'assemblea territoriale;

- gli eletti nel Parlamento nazionale, europeo e nei consigli regionali e nelle città metropolitane;
- i componenti del Consiglio uscente;
- i Responsabili di Area, i Coordinatori di Collegio Plurinominale ed i Coordinatori Regionali

Il Congresso discute ed approva a maggioranza dei votanti le mozioni di indirizzo politico che divengono la base del programma del Movimento politico "VITA" . Le mozioni debbono essere sottoscritte da almeno il dieci percento dei congressisti aventi diritto ed ognuno di essi non può sottoscrivere più di una mozione. Nel caso di più mozioni, esse verranno poste al voto in ordine decrescente a partire da quella con il maggiore numero di sottoscrizioni.
Il Congresso, dopo le mozioni d'indirizzo elegge, il Coordinatore Nazionale (detto anche Presidente) . Le scelte congressuali avvengono per voto palese ad eccezione della procedura per scrutinio segreto nel caso specifico in cui vi siano più candidati alla carica di Coordinatore Nazionale (detto anche Presidente) .
In relazione alla candidature alla carica di Coordinatore Nazionale, ogni candidatura deve essere sottoscritta da almeno il cinque per cento dei congressisti presenti, i quali possono sottoscrivere non più di un candidato . Qualora, nel caso di più candidati ove nessuno raggiunga il cinquanta per cento più uno dei voti validamente espressi, si procederà a mezzo di doppio turno tra i due candidati più votati.

Art.9 Coordinatore Nazionale (detto anche Presidente) e Comitato di presidenza

Il Coordinatore Nazionale (detto anche Presidente- e di seguito denominato semplicemente Coordinatore) è il rappresentante legale del Movimento politico "VITA" di fronte ai terzi. Il Coordinatore è autorizzato ad attivare atti giudiziari, presentare querele, attivare- e gestire conti bancari e/o postali e/o finanziari del Movimento, ovvero demandare al Responsabile Amministrativo Tesoriere, nonchè svolgere qualsiasi altro atto che riterrà

utile ed indispensabile in favore del Movimento politico "VITA" ,avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale. Il Coordinatore controlla e garantisce l'applicazione del presente Statuto da parte di tutti gli attivisti. Tra le sue prerogative fondamentali vi è la funzionalità organizzativa ed operativa del Movimento.
Egli è eletto dal Congresso, dura in carica cinque anni e può ricoprire l'incarico non oltre due mandati.
Il Coordinatore Nazionale (detto anche Presidente) , per lo svolgimento delle proprie funzioni, istituisce un Comitato di presidenza conferendo i seguenti incarichi:
Propone al Consiglio la nomina del Responsabile Amministrativo con funzione di tesoriere, la cui particolare figura è meglio specificata secondo quanto disposto all'art.18;
Responsabile Adesioni, che garantisce il corretto trattamento dei dati personali ai sensi di legge e tiene il registro nazionale degli attivisti;
Responsabile Organizzativo, che cura direttamente le iniziative del Movimento di più ampia rilevanza e che supporta le strutture territoriali, se da esse richiesto, nell'ambito delle azioni di carattere prettamente locale;
Coordinatore dei Responsabili di Area territoriali , che assicura l'operatività e l'efficienza del Movimento in tutto il territorio nazionale, in particolare nell'ambito delle elezioni parlamentari;
Responsabile Elezioni Regionali, che opera nel contesto multiplo delle diverse realtà regionali allo scopo di ottenere i migliori risultati possibili nelle rispettive consultazioni elettorali;
Responsabile Elettorale, che segue e si occupa delle varie procedure elettorali.
Addetto stampa, che cura i rapporti con gli organi d'informazione;
Responsabile della Comunicazione web, che cura l'operatività del sito internet del Movimento politico "VITA" e degli eventuali altri canali di diffusione online del Movimento;
Responsabile Relazioni Esterne e programma politico , che cura i rapporti del Movimento nell'ambito dei più diversi contesti sociali;
Responsabile Scientifico, che cura la raccolta, l'analisi e archiviazione dei dati utili agli obiettivi del Movimento politico "VITA";
Consulente Legislativo, che fornisce consulenza legale al movimento e supporto alla elaborazione di proposte di legge;
Coordinatore degli eletti , che opera per un'azione unitaria e coerente dei vari eletti del Movimento politico "VITA" nei diversi territori italiani.
Il Coordinatore Nazionale (detto anche Presidente) nomina i

componenti del Comitato di Presidenza che affianca il Coordinatore stesso nell'esecuzione politico/gestionale del Movimento.
I Componenti del Comitato di Presidenza godono tutti di ampia autonomia, sono revocabili dal Coordinatore nazionale , decadono con l'elezione di un nuovo Coordinatore Nazionale (detto anche Presidente) .
Il Coordinatore Nazionale (detto anche Presidente) può essere sfiduciato dai tre quinti dei componenti il Consiglio i quali indicheranno anche un presidente protempore. Si procederà quindi, entro centoventi giorni, alla convocazione di un Congresso straordinario per l'elezione di un nuovo Coordinatore Nazionale. Nel caso di dimissioni o impedimento permanente il Consiglio, con la stessa maggioranza indicata come necessaria alla sfiducia, elegge un nuovo Coordinatore che resterà in carica fino al primo Congresso ordinario.

Art.10 Consiglio

Sono componenti del Consiglio il Coordinatore Nazionale, i facenti parte del Comitato di Presidenza , una quota dei rappresentanti del Movimento politico "VITA" eletti nelle istituzionali e, nello specifico, un senatore, un deputato, un parlamentare europeo e tre consiglieri regionali . I rappresentanti delle istituzioni saranno eletti dai rispettivi altri eletti del Movimento nell'Ente di appartenenza, mediante votazione a maggioranza. Fanno altresì parte del Consiglio, personalità di spicco, che si siano particolarmente distinte a difesa delle scelte etiche, sociali e politiche portate avanti dal Movimento, nonché i responsabili di Associazioni o Movimenti aventi gli stessi fini del Movimento, che si siano distinti nella difesa dei suddetti valori. Tali elementi, su proposta del Coordinatore Nazionale, saranno vagliati dal Consiglio che li ammetterà previa votazione a maggioranza .
Il Consiglio è presieduto dal Segretario del Consiglio , eletto dal Consiglio stesso, che ne prepara l'ordine del giorno con avviso di convocazione da effettuarsi con almeno cinque giorni di anticipo anche tramite il sito internet del Movimento o altre modalità idonee a dare certezza dell'avvenuta ricezione, da definire tramite regolamento. Esso si riunisce, in via ordinaria a cadenza trimestrale o straordinaria su decisione del Segretario o se richiesto da un quinto dei componenti o dal Coordinatore Nazionale.
Il Consiglio è validamente costituito dalla presenza della metà più uno dei suoi componenti e, quando non diversamente disposto dalle norme di legge o dal presente Statuto, approva a maggioranza dei presenti.
Le riunioni potranno svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza o con sistema misto.
Sono prerogative per le quali è richiesta l'approvazione del Consiglio:

le questioni di maggiore rilevanza ai fini dell'azione del Movimento politico "VITA" che non siano già demandate ad altri organi per legge o secondo il presente statuto;
l'importo delle quote associative indicate dal Responsabile Adesioni;
gli atti di bilancio predisposti dal Responsabile amministrativo secondo le norme di legge;
i regolamenti o relative modifiche che di volta in volta si rendessero necessari per il corretto e buon funzionamento del Movimento;
le modifiche dello Statuto predisposte e presentate dal Coordinatore;
redazione delle liste di candidati predisposte dal Coordinatore nazionale su indicazione dei responsabili territoriali e di Area;
parere gli eventuali accordi elettorali proposti dal predisposte dal Coordinatore nazionale su indicazione dei responsabili territoriali e di Area;
nomina dei coordinatori dei collegi plurinominali;
nomina del Tesoriere/responsabile amministrativo;
nomina del Segretario, nomina dei coordinatori regionali -

Titolo IV Struttura ed articolazione del Movimento e Privacy

Art.11 Sezioni Territoriali e Candidati

Il Movimento politico "VITA" si articola a livello locale sulla base di sezioni corrispondenti ai collegi uninominali della Camera dei Deputati come definiti dalle leggi vigenti. Una sezione è validamente costituita quando vi risultano iscritti almeno 10 attivisti , ovvero 2 attivisti e 20 simpatizzanti . I soci decidono di propria autonoma iniziativa, secondo i regolamenti redatti dal Consiglio, le azioni in ambito politico locale, eleggono a maggioranza semplice il Responsabile Territoriale, responsabile a livello locale delle attività del Movimento. Egli si coordina con il Responsabile di Area territoriale sovrastante e con il Coordinatore di Regione .
Il Presidente autorizza , altresì, l'uso del simbolo del Movimento politico "VITA" .
Gli attivisti appartenenti allo stesso collegio elettorale uninominale del Senato della Repubblica, anche di diverse sezioni territoriali, eleggono il candidato di collegio senatoriale uninominale in seduta congiunta tramite votazione a maggioranza semplice.
Gli attivisti appartenenti allo stesso collegio elettorale uninominale della Camera , anche di diverse sezioni territoriali, eleggono il candidato di collegio Camera uninominale in seduta congiunta tramite votazione a maggioranza semplice
Le strutture territoriali non godono di autonomia patrimoniale. I Responsabili Territoriali, quindi, nei limiti delle attività locali, non possono sostenere spese

per importi complessivamente superiori ai millecinquecento euro per singola iniziativa, di cui devono prevedere la copertura per autofinanziamento . I membri di ciascuna sezione sono giuridicamente responsabili delle proprie azioni, di cui rispondono direttamente e personalmente.

Art.12 Responsabili di Area : Coordinatori di collegio plurinominale e Coordinatori di Regione

Il Consiglio nomina, tra gli attivisti, dei coordinatori di regione e dei coordinatori per ciascuno dei collegi plurinominali in cui è suddiviso il territorio nazionale per le elezioni del Parlamento Italiano. . I Coordinatori di Regione svolgono una funzione di raccordo tra i Coordinatori di collegio plurinominale che a loro volta svolgono una funzione di raccordo tra i candidati dei collegi uninominali che costituiscono il pluricollegio, finalizzata anche alle procedure elettorali. I Coordinatori delle Regioni e i Coordinatori dei collegi plurinominali della Camera assumono la denominazione di Responsabili di Area. I Coordinatori , oltre alle procedure elettorali di competenza, hanno il loro compito di fornire supporto per le attività del Movimento svolte dalle sezioni territoriali che costituiscono il collegio plurinominale. I Responsabili di Area, Coordinano le sezioni territoriali comprese nel proprio territorio, secondo appositi regolamenti redatti dal Consiglio. Secondo quanto disposto dal successivo art.14 per i vari responsabili e coordinatori è esclusa la possibilità di presentare delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato direttamente dal Coordinatore Nazionale o da procuratori dallo stesso indicati. Il Presidente autorizza, altresì, l'uso del simbolo del Movimento politico "VITA".

Art.13 Settore Adesioni e Privacy

Il Responsabile del settore adesioni è tenuto ad organizzare, sia a livello nazionale che periferico, le adesioni al Movimento attraverso procedure informatiche in "cyber security" anche attraverso la consulenza specifica di ditte specializzate che certifichino la sicurezza e conservazione dei dati in conformità della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 così come modificata dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Titolo V - Elezioni Nazionali, Regionali, Amministrative ed Europee

Art.14 Partecipazione

Il Movimento politico "VITA" partecipa alle elezioni con l'obiettivo di ottenere propri rappresentanti nelle istituzioni, che perseguano e realizzino i principi del Movimento. Il Movimento politico "VITA" , in considerazione delle proprie finalità politiche, partecipa alle elezioni nazionali, regionali, amministrative ed

europee.
Il Consiglio detta le linee guida in tal senso.
Le liste dei candidati a nome del Movimento e i contrassegni elettorali sono presentati dal Coordinatore Nazionale, anche tramite procuratori dallo stesso indicati.
Il Presidente autorizza, altresì, l'uso del simbolo elettorale del Movimento politico "VITA".

Art.15 Candidature

Il Movimento politico "VITA", in ossequio alle norme vigenti, promuove la partecipazione alla vita politico istituzionale delle donne, garantendo tra le candidature alle elezioni il massimo equilibrio possibile tra donne e uomini ed ulteriori rappresentanze.
I candidati dei collegi uninominali di Camera e Senato sono scelti dagli attivisti delle sezioni territoriali di riferimento secondo le procedure dell'art.12. Qualora un territorio manchi del numero di attivisti necessario per la costituzione di una sezione, la scelta dei candidati passa al Consiglio. In casi di particolare rilevanza sociale, il Coordinatore Nazionale, sentito il Consiglio, potrà indicare candidati di particolare spessore/prestigio non legati territorialmente.
I Candidati dei collegi plurinominali di Camera e Senato, così come le liste dei candidati per elezioni europee e dei consigli regionali e le liste amministrative sono approvate dal Coordinatore Nazionale sentito il Consiglio. Tra le candidature di competenza del Consiglio possono essere proposti, nel limite dei due quinti per lista, anche soggetti non soci, qualora si siano particolarmente distinti in azioni con finalità analoghe a quelle del Movimento politico "VITA" .
Tutti i candidati devono obbligatoriamente adempiere alle formalità di legge in riferimento alle norme inerenti l'incandidabilità pena la non candidatura.

Art.16 Eletti e gruppi

Gli eletti del Movimento politico "VITA" si costituiscono in "gruppi" del Movimento politico "VITA" .
L'eventuale adesione ad altri gruppi senza autorizzazione del Consiglio a maggioranza dei componenti comporta l'espulsione dal Movimento e la richiesta di dimissioni dalla carica istituzionale.
Al fine dello sviluppo delle azioni istituzionali degli eletti nell'ambito delle linee direttive indicate dal Congresso e dal Consiglio, i presidenti dei gruppi europei e nazionali riferiscono direttamente al Coordinatore Nazionale, che cura l'indirizzo delle iniziative dei gruppi e dei singoli parlamentari. Per le medesime motivazioni di operatività e finalità i presidenti dei gruppi regionali riferiscono al Coordinatore dei Consiglieri, che si

relaziona direttamente al Coordinatore Nazionale.

Titolo VI Amministrazione

Art.17 Società esterna di revisione e controllo

Il Presidente, a seguito di domanda di iscrizione rivolta alla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici del Parlamento Italiano" e di avvenuto inserimento nel Registro Nazionale dei partiti politici, ha il compito di nominare la società esterna di revisione contabile avente la funzione di controllo e certificazione dei bilanci e dei rendiconti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti.

Art. 18 Amministrazione e Responsabile amministrativo/Tesoriere

Il Responsabile Amministrativo/Tesoriere del Movimento politico "VITA" (in seguito indicato come Tesoriere) viene nominato dal Consiglio a maggioranza dei componenti su proposta del Coordinatore, dura in carica ordinariamente cinque anni e può essere rieletto una volta sola; decade con voto di sfiducia della maggioranza dei componenti del Consiglio; termina e rimette il proprio incarico dopo elezioni congressuali del Coordinatore. In caso di impedimento permanente o di dimissioni il Coordinatore Nazionale (detto anche Presidente), ne acquisisce le funzioni fino alla scelta di un nuovo incaricato. La carica di Responsabile Amministrativo/Tesoriere è incompatibile con quella di altro incarico interno al Movimento.

Il Responsabile Amministrativo/Tesoriere, in nome e per conto del Movimento:

tiene i libri contabili e coordina l'operatività di una corretta gestione economica;

segue il buon andamento e la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale;

è tenuto a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento;

predispone annualmente il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Nel corso dell'anno, in accordo col Coordinatore, potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti sulla base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo;

predispone entro il 31 marzo di ogni anno solare il bilancio consuntivo corredato da una relazione sulla gestione, e dall'inventario dei beni mobili ed immobili e quanto altro richiesto in conformità e secondo la disciplina normativa vigente. Il bilancio consuntivo è pubblicato secondo disposizione di legge nel sito internet del Movimento entro il 15 luglio di ogni anno;

gestisce i flussi finanziari secondo i limiti delle norme di legge in materia, di quanto disposto dal Consiglio e delle disponibilità di cassa;

assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi del Movimento Politico dei Cittadini con le effettive disponibilità e le voci di bilancio;
può bloccare le spese incompatibili col bilancio o non coperte chiedendo il riesame delle stesse;
può sottoscrivere mandati di pagamento;
incassa le quote sociali e le erogazioni liberali;
tiene i rapporti con le banche e i fornitori in genere;
svolge tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per l'ordinaria operatività ed ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge;
è abilitato a riscuotere eventuali rimborsi, i contributi dello Stato o altre entrate che la legge riconosca al Movimento.
Il Tesoriere inoltre può:
in ogni momento, effettuare ispezioni e controlli amministrativi e contabili;
affidare procure e deleghe;
per motivi strettamente inerenti al proprio ufficio, chiedere al Coordinatore Nazionale la convocazione del Consiglio con l'inserimento di appositi punti nell'ordine del giorno.

Art.19 Revisore

Il Consiglio Nazionale nomina, a maggioranza dei componenti, un Revisore dei Conti interno al Movimento, scelto tra gli iscritti o al di fuori di essi e dotato delle opportune capacità professionali e degli adeguati requisiti morali .
Il revisore non può ricoprire altri incarichi all'interno del movimento. Egli dura ordinariamente in carica per cinque esercizi e comunque fino alla costituzione di un nuovo Consiglio a seguito delle elezioni del Coordinatore Nazionale ed è rieleggibile una sola volta.
Il Revisore redige una relazione in merito alla corretta contabilità da allegarsi al rendiconto annuale. Al fine di ottemperare al meglio alle proprie funzioni, egli gode in autonomia degli opportuni poteri ispettivi sulla gestione finanziari e contabile.

Art.20 Entrate

Le risorse del Movimento politico "VITA" danno origine al patrimonio, che è unico ed indivisibile e che viene utilizzato esclusivamente per le finalità statutarie del movimento.
Le entrate del Movimento sono costituite principalmente da:
quote d'iscrizione associativa annuale;
contributi liberi e volontari dei cittadini;
utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
contributo dello Stato e rimborsi a norma di legge;
eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
investimenti mobiliari e immobiliari;
lasciti, accettati con beneficio di inventario dal Presidente;
ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.

Art.21 Uscite

Le principali uscite del Movimento sono costituite da:
spese per attività di informazione quali: stampa, editoria, discografia, emittenza radiotelevisiva, propaganda e qualunque altro strumento di comunicazione;
spese per campagne elettorali;
spese per manifestazioni ed eventi;
spese per studi riguardanti le finalità del Movimento;
spese di gestione ed implementazione del sito internet del Movimento;
spese di carattere generale;
spese indirizzate, ai sensi delle norme vigenti, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica di almeno il 10% delle quote spettanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
spese per sovvenzioni a sostegno di altri movimenti aventi finalità analoghe;
spese di formazione quadri, iscritti ed eventuali simpatizzanti;
spese per eventuale personale;
altre spese che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi o per la funzionalità operativa del Movimento.
I soci che cessino di far parte del Movimento politico "VITA" , a prescindere dalle cause, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sui fondi del Movimento che sono unitari ed indivisibili. Non possono essere distribuiti agli iscritti in nessuna forma eventuali fondi, riserve, avanzi di gestione o capitali.
È fatto divieto di distribuire in alcuna forma utili o avanzi di gestione, salvo i casi di destinazione o distribuzione imposti dalla legge.

Titolo VII Norme Transitorie

Art.22 Disposizioni Transitorie

I. Il Movimento intende presentarsi con liste di candidati ed il simbolo Movimento politico "VITA" , come propria diretta partecipazione alle elezioni ai due rami del Parlamento e Parlamento Europeo, alle elezioni regionali e quindi alle elezioni amministrative.
II. La prima carica di Coordinatore Nazionale (detto anche

Presidente) è indicata nell'atto di costituzione del Movimento politico "VITA" . Resta in carica nella piena totalità delle proprie prerogative fino alla tenuta del I° Congresso.

III. Fino al I° Congresso il Coordinatore Nazionale, il Comitato di Presidenza ed il Consiglio hanno la possibilità, per quanto di competenza, di integrare in qualsiasi momento gli organi del Movimento.

IV. Il periodo temporale dall'atto costituente alla prima elezione congressuale, in considerazione della sua natura fondativa, non ha effetto ai sensi del conteggio di nessuno dei limiti di mandato degli organi e delle cariche del Movimento.

V. Il I° anno sociale si apre l'1 agosto 2022 ed il I° Congresso costituente del Movimento politico "VITA" è da tenersi a posteriori del completamento del I° anno di tesseramento. La data, stimata indicativamente entro il 30 luglio 2023 salvo proroghe di legge .

Titolo VIII Norme Finali

Art.23 Democrazia interna e tutela delle minoranze

Il Movimento politico "VITA" assicura la tutela delle minoranze interne. Agli attivisti è, come indicato all'art.6, sempre garantita la possibilità di sostenere in piena libertà di espressione le proprie posizioni nel corso delle assemblee o degli incontri interni. Sono previsti come strumenti di tutela individuale le procedure disciplinari di cui agli art. 5, 6 e 7 del presente statuto. La tutela collettiva è garantita dai quorum necessari all'approvazione di importanti azioni del Movimento, degli organi e delle cariche interne, come disposto agli art. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 16,17, 18, 19, 23 e 24..

Art.24 Trasparenza e sito Internet

Il Movimento politico "VITA" assicura trasparenza anche mediante un proprio sito Internet altamente accessibile, anche da portatori di disabilità, avente caratteristiche di: chiarezza di linguaggio, affidabilità, completezza di informazione, semplicità di consultazione, qualità e sicurezza; con relativo accesso alle informazioni riguardanti: obiettivi e finalità, bilanci, organi associativi, funzionamento e democrazia interna ed anche proprio assetto statutario.

Art.25 Norme di riferimento

In relazione a quanto non direttamente normato dal presente testo valgono le disposizioni vigenti. Il presente statuto è regolato ed interpretato secondo legge e per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Roma

Art.26 Disposizioni non modificabili

I. Chiunque risulti avere espletato tre mandati pieni in una qualsiasi delle Istituzioni indicate al Titolo V, cioè al

parlamento nazionale, europeo od in un consiglio regionale italiano diviene incandidabile in rappresentanza del Movimento. Tale disposizione statutaria oltre ad essere inderogabile è immodificabile.
II. Tutti i limiti di mandati nelle cariche interne secondo quanto indicato negli articoli del presente statuto sono inderogabili ed immodificabili.
III. Per apportare modifiche alle finalità indicate all'art.1 serve il voto del Consiglio a maggioranza dei quattro quinti dei componenti oppure l'approvazione dei tre quinti dei partecipanti al Congresso. Tale disposizione è immodificabile.

Art.27 Statuto e disposizioni finali

I. Chiunque si dimetta dalla qualità di associato del Movimento politico "VITA" decade dalle cariche interne eventualmente ricoperte.
II. Il Consiglio, con delibera a maggioranza dei tre quinti dei votanti, ha competenza, in relazione al presente Statuto, nell'emanazione di norme interpretative autentiche, nell'introduzione di disposizioni d'ordine legislativo nazionale ed europeo, nella correzione di errori materiali o di difetti di coordinamento tra i vari articoli, nella modifica dello Statuto stesso. Il Consiglio, nei casi previsti da apposito regolamento che dovrà essere varato non oltre sei mesi dall'insediamento del Consiglio stesso, potrà demandare al Garante, alcune delle competenze di cui al presente articolo.
III. Il presente statuto è redatto nella forma di atto pubblico.
IV. Il presente testo è letto, compreso ed approvato dai soci Fondatori del Movimento politico "VITA" sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'associazione, del quale risulta parte integrante e diviene nei propri effetti immediatamente esecutivo.